



Decreto Dirigenziale n. 55 del 20/10/2016

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 7 - Direzione Generale per la mobilità

U.O.D. 2 - UOD Trasporto su ferro

Oggetto dell'Atto:

AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA INTERRATA E SISTEMAZIONE DEL TERRENO CIRCOSTANTE, SU SUOLO SITO NEL COMUNE DI OTTAVIANO, VIA M. DE GREGORIO, IN CATASTO TERRENI AL FOGLIO 1, PARTICELLA 2139, RICADENTE NELLA FASCIA DI RISPETTO DELLA FERROVIA EAV, LINEA OTTAVIANO-SARNO, ALLA KM/CA 20+328.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a) che i signori Iervolino Francesco e Iervolino Norma Maria, in atti generalizzati, con istanza acquisita al protocollo della Direzione Generale Mobilità n. 448565 del 01.07.2016, hanno chiesto l'autorizzazione in sanatoria alla deroga distanze dalle sedi ferroviarie di cui al D.P.R. 753/80, per la realizzazione di una piscina interrata e sistemazione del terreno circostante, su suolo sito in Ottaviano, via M. De Gregorio, in catasto terreni al foglio 1, particella 2139, ricadente nella fascia di rispetto della ferrovia EAV, linea Ottaviano-Sarno, alla Km/ca 20+328.

CONSIDERATO:

- a) che con sopralluogo effettuato dall'ing. Vincenzo Carillo, della Direzione Generale per la Mobilità, congiuntamente ai tecnici dell'E.A.V. e dell'U.S.T.I.F. e sulla scorta della documentazione progettuale prodotta dai richiedenti, è stato accertato che per le opere realizzate non vi sono situazioni ostative, ai fini della regolarità dell'esercizio ferroviario, al rilascio dell'autorizzazione in deroga, così come risulta dalla relazione istruttoria a firma del Responsabile del Procedimento;
- b) che la società E.A.V. con nota protocollo 14132 del 09.09.2016, ha trasmesso il proprio parere favorevole con prescrizioni – prot. DEFE DR 269 del 06.09.2016 - all'autorizzazione in deroga di che trattasi;
- c) che l'U.S.T.I.F. di Napoli, con nota protocollo 2355/CV/DR del 06/10/2016, ha rilasciato il proprio nulla osta con prescrizioni, ai fini della sicurezza, ex art. 4 del D.L. vo 422/97 e ss.mm.ii., nonché art. 104 del D.L. 112/98 e ss. mm. ii., per il rilascio della deroga in argomento;

PRESO ATTO

che i richiedenti, per le opere oggetto di sanatoria, hanno estinto l'obbligazione di cui all' art.63 del D.P.R. 753/80;

RITENUTO di potersi, pertanto, concedere l'assenso alla deroga della distanza dalla attigua sede ferroviaria per le opere in oggetto, così come previsto dall'art. 60 del D.P.R. 753/80, in quanto le stesse non compromettono e non pregiudicano la regolarità dell'esercizio ferroviario;

VISTO:

- a) il DPR 753/80;
- b) il D.Lgs 19.11.97 n. 422;
- c) il D.Lgs 31.03.98 n.112;
- d) il parere favorevole espresso dalla società E.A.V., con prot. DEFE DR 269 del 06.09.2016;
- e) il nulla osta tecnico espresso dall'USTIF di Napoli, con nota prot. 2355/CV/DR del 06/10/2016;
- f) la relazione istruttoria favorevole, con limitazioni e prescrizioni, redatta dal Responsabile del Procedimento;

Alla stregua dell'istruttoria dell'UOD competente e delle risultanze e degli atti, tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente della preposta UOD e dell'attestazione di regolarità amministrativa resa dal funzionario titolare di posizione organizzativa, allegata allo stesso per farne parte integrante.

DECRETA

La premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento che si intende integralmente riportata e trascritta;

1. di prendere atto del parere favorevole rilasciato dalla società E.A.V. con prot. DEFE DR del 269 del 06.09.2016 - del nulla osta tecnico, ai fini della sicurezza, rilasciato dall'USTIF di Napoli con nota protocollo 2355/CV/DR del 06/10/2016, nonché della relazione istruttoria positiva, con limitazioni e

prescrizioni, redatta dal Responsabile del Procedimento che, allegati, costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di autorizzare in sanatoria la deroga distanza dalla sede ferroviaria E.A.V., già Circumvesuviana, relativamente alla realizzazione di una piscina interrata e sistemazione del terreno circostante, su suolo sito in Ottaviano, via M. De Gregorio, in catasto terreni al foglio 1, particella 2139, ricadente nella fascia di rispetto della ferrovia EAV, linea Ottaviano-Sarno, alla Km/ca 20+328, nei limiti di cui ai citati pareri della società E.A.V. e dell'USTIF di Napoli, nonché nel rispetto delle sotto elencate condizioni e prescrizioni:

2.1. L'autorizzazione in deroga viene rilasciata, fatti salvi i diritti di terzi, ai soli fini tecnici relativi alla salvaguardia della proprietà e dell'esercizio ferroviario, restando in capo agli Enti ed agli Organi competenti il rilascio delle altre necessarie autorizzazioni, permessi, nulla osta, titoli abilitativi comunque denominati, previsti dalle vigenti normative per l'esecuzione dei lavori, nonché eventuali verifiche ed accertamenti in ordine:

2.1.1. alla stabilità del suolo sede del manufatto, anche in relazione alle interazioni con l'attigua sede ferroviaria;

2.1.2. alla idoneità strutturale delle opere realizzate, anche in relazione a vibrazioni eventualmente indotte dal traffico ferroviario, nonché a fenomeni di corrosioni dovuti a correnti vaganti eventualmente generate dall'attiguo esercizio ferroviario;

2.1.3. alla rispondenza dell'intervento alle vigenti normative urbanistiche e vincolistiche in genere;

2.1.4. al rispetto dei valori limite sulla rumorosità di cui al DPR 459/98 e di tutte le condizioni di agibilità e di vivibilità ambientale conseguenti la realizzazione edilizia in argomento;

2.2. I beneficiari dell'autorizzazione, attesa la vicinanza della linea ferroviaria, dovranno formalmente obbligarsi, a propria cura e spese, anche nel caso di interventi di ampliamento degli impianti ferroviari e/o di potenziamento dell'esercizio ferroviario:

2.2.1. a mettere in atto tutti gli accorgimenti tecnici necessari per garantire il rispetto dei valori limite della rumorosità, come previsto dal D.P.R. 459/98, regolamento attuativo della legge 26.10.1995, n. 447;

2.2.2. a realizzare strutture idonee a garantire l'assoluta assenza di vibrazioni e di ogni e qualsiasi altro fenomeno fisico dannoso per persone e cose ricadenti nell'area di rispetto ferroviario;

2.3. I beneficiari, per se stessi e per i futuri aventi causa, consapevoli della preesistenza della linea ferroviaria, dello stato dei luoghi e del preminente interesse pubblico del servizio svolto, dovranno formalmente obbligarsi a tenere sollevata la Regione Campania, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Società E.A.V., da ogni azione, reclamo o molestia per danni futuri a persone, al manufatto edilizio ed alle relative dipendenze oggetto della presente autorizzazione, che potessero essere causate dalle attività che caratterizzano l'esercizio ferroviario, attuale e di futura istituzione, anche a seguito di interventi di ampliamento degli impianti ferroviari e rinunzia, fin d'ora, a qualsiasi reclamo o pretesa di risarcimento o di indennizzo a tale riguardo;

2.4. I beneficiari dovranno formalmente obbligarsi a rendere edotti eventuali acquirenti, affittuari o aventi causa sull'immobile in oggetto, dei vincoli e delle prescrizioni di cui alla presente autorizzazione, che dovranno essere formalmente accettati dagli stessi;

2.5. Ai sensi dell' art. 39 del ripetuto D.P.R. 753/80 è fatto divieto assoluto di installare tabelle o sorgenti luminose nell'area esterna che possano essere di disturbo alla visuale del personale di condotta e di scorta dei treni e possano confondersi con segnali ferroviari o comunque ostacolarne l'esatta valutazione;

2.6. Eventuali pali di illuminazione, come pure qualsiasi altra struttura segnaletica, dovranno avere un' altezza non superiore alla distanza degli stessi dalla più vicina rotaia aumentata di ml 2,00;

2.7. I coni ottici di illuminazione degli eventuali pali, non dovranno in alcun modo evadere la sede ferroviaria;

- 2.8. L'eventuale piantumazione di alberi dovrà tener conto delle disposizioni dell'art. 52 del D.P.R. 753/80;
- 2.9. Le acque di scarico dell'immobile e delle aree esterne dovranno essere convogliate verso la fogna comunale;
- 2.10. Il valore della particella catastale ricadente nella fascia di rispetto ferroviario non verrà rivalutato in seguito alla presente autorizzazione, per cui in caso di futuro esproprio per eventuali lavori di modifica, ampliamento o raddoppio della strada ferrata, verrà indennizzato il solo valore originario dell'area;
- 2.11. La presente autorizzazione, in tutti i suoi termini limitativi e prescrittivi, dovrà essere tradotta in Atto Pubblico Unilaterale di accettazione di tutte le condizioni suddette dai beneficiari. Tale atto dovrà, poi, essere trascritto nei registri immobiliari a cura e spese dei richiedenti medesimi perché abbia valore contro quest' ultimi e/o eventuali aventi causa. Una copia della trascrizione dovrà essere trasmessa dai richiedenti all' E.A.V. s.r.l., alla Regione Campania, pena l'invalidità dell'autorizzazione, senza ulteriore avviso o formalità.
3. di dare atto che qualora non vengano rispettate le condizioni previste nel presente provvedimento sarà disposta la revoca e/o la decadenza dello stesso in qualsiasi momento, da parte di questa Regione, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge;
4. di dare atto che la presente autorizzazione dovrà essere conservata dalla proprietà attuale e futura ed esibita ad ogni eventuale richiesta di presa visione da parte del personale delle Amministrazioni competenti alla sorveglianza ed alla vigilanza della linea ferroviaria in oggetto;
5. di trasmettere il presente atto all'Assessore regionale ai Trasporti, alla ditta richiedente, all'Ustif di Napoli, all'Ente Autonomo Volturno s.r.l. ed al Comune di Ottaviano per gli adempimenti e le verifiche di competenza;
6. di trasmettere altresì il presente atto al BURC;

La presente autorizzazione resta subordinata al rilascio dei necessari pareri e/o nulla osta da parte degli Enti competenti, nonché del permesso di costruire di competenza del Comune di Ottaviano.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione del ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui all' art. 29 Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla avvenuta notificazione ai sensi dell'art. 8 D.P.R. n° 1199 del 25.11.1971.

Dr. Francesco Guida